



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

AVVISO DESTINAZIONE SARDEGNA LAVORO 2023

**Avviso Pubblico a sportello per la concessione di aiuti finalizzati
al sostegno dell'occupazione nella filiera turistica - annualità 2023
P.R. FSE + Sardegna 2021/2027 - Priorità 1 Occupazione
Obiettivo specifico a priorità dedicata: ESO4.1. - O.S. a)**

ISTRUZIONI PER L'ISTRUTTORIA DI CONCESSIONE DELL'AIUTO IN REGIME DI ESENZIONE
Regolamento (UE) n. 651/2014

Allegati specifici per il Regime di aiuti in esenzione

Le imprese che in sede di presentazione della DAT hanno chiesto l'aiuto in regime di esenzione ai sensi degli artt. 6.1.3 e 9.2 dell'Avviso, ad integrazione dell'Allegato 4 "Dichiarazione regime in esenzione" già caricato all'atto di presentazione della domanda, all'atto di compilazione del Prospetto lavoratori dovranno caricare anche i seguenti allegati:

- Allegato 10 "Dichiarazione condizioni lavoratore";
- Allegato 11 "Dichiarazione incremento occupazionale *ex ante*";
- Allegato 12 "Prospetto ULA".

Incremento occupazionale netto

Ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, le imprese che richiedono l'aiuto in regime di esenzione devono assicurare che l'incentivo occupazionale determini un aumento netto del numero di dipendenti, rispetto alla media relativa al periodo di riferimento, come di seguito illustrato.

Ai fini della determinazione dell'incremento occupazionale il numero dei dipendenti è calcolato in Unità di Lavoro Annuo (ULA)¹. Nella valutazione dell'incremento dell'occupazione si deve porre a raffronto il numero medio di ULA dell'anno precedente all'assunzione con il numero medio di ULA dell'anno successivo all'assunzione.

L'impresa dovrà verificare l'effettiva forza lavoro presente nei dodici mesi successivi l'assunzione agevolata e non l'occupazione stimata. Pertanto, l'incremento occupazionale dei dodici mesi successivi all'assunzione agevolata va verificato tenendo in considerazione l'effettiva forza occupazionale media al termine del periodo dei dodici mesi e non la forza lavoro stimata al momento dell'assunzione. I posti di lavoro soppressi in tale periodo devono essere dedotti e il numero di lavoratori occupati a tempo pieno, a tempo parziale o stagionalmente va calcolato considerando le frazioni di unità di lavoro-anno. Pertanto, qualora al termine dell'anno successivo all'assunzione si riscontri, per i singoli mesi, un

¹ Per il calcolo delle ULA si dovrà considerare, a titolo esemplificativo: lavoratore impiegato a tempo pieno nella mensilità di riferimento = 1; lavoratore impiegato a tempo parziale nella mensilità di riferimento, ad es. 60% = 0,6; lavoratore stagionale, 4 mesi/anno = 0,3.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

incremento occupazionale netto in termini di ULA, l'incentivo deve essere riconosciuto legittimo per l'intero periodo previsto.

Per la valutazione dell'incremento occupazionale è necessario considerare le varie tipologie di lavoratori a tempo determinato e indeterminato, salvo il lavoro cosiddetto accessorio. Il lavoratore assunto - o utilizzato mediante somministrazione - in sostituzione di un lavoratore assente non deve essere computato nella base di calcolo, mentre va computato il lavoratore sostituito. Il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di:

- dimissioni volontarie;
- invalidità;
- pensionamento per raggiunti limiti d'età;
- riduzione volontaria dell'orario di lavoro;
- licenziamento per giusta causa.

Il venir meno dell'incremento fa perdere il beneficio per il mese di calendario di riferimento, l'eventuale successivo ripristino dell'incremento consente la fruizione del beneficio dal mese di ripristino fino alla sua originaria scadenza, ma non consente di recuperare il beneficio perso.

Il calcolo della forza lavoro mediamente occupata deve essere effettuato per ogni mese, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'art. 2.2 del Regolamento (UE) n. 1407/2013. Per "impresa unica" si intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.

L'incremento deve, pertanto, essere valutato in relazione all'intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro.